

MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

All'art. 314:

al comma 1, dopo le parole “per la custodia cautelare subita” sono aggiunte seguenti: “ovvero per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto”.

al comma 1, le parole “o colpa grave” sono soppresse.

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1- bis. Il diritto a un’equa riparazione spetta, altresì, a chi abbia ingiustamente patito la detenzione a causa di un erroneo ordine di esecuzione.”

al comma 2, dopo le parole “dagli articoli 273 e 280” sono aggiunte le seguenti: “ovvero sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.”

All'art 315:

al comma 1, dopo le parole “La domanda di riparazione” la parola “deve” è sostituita con quella “può”.

al comma 1, dopo le parole “essere proposta” sono aggiunte le seguenti: “in ogni tempo” e vengono soppresse le parole “a pena di inammissibilità entro due anni”.

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1- bis. Se l’aveute diritto muore, anche prima della proposizione della domanda di riparazione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.”

“1- ter. Il coniuge, i discendenti e ascendenti, i fratelli e sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta, a pena di inammissibilità, possono proporre la domanda di riparazione entro dieci anni dalla morte dell’aveute diritto.”

il comma 2 è soppresso.

All'art. 643:

al comma 1, dopo le parole “per dolo” sono soppresse le parole “o per colpa”.

al comma 2, dopo la parola “ovvero” sono aggiunte le seguenti “su richiesta dell’avente diritto”.

al comma 2, dopo le parole “tenuto conto delle” è aggiunta la parola “sue” e sono soppresse le seguenti parole: “dell’avente diritto”.

All' art. 644:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1- bis. Il coniuge, i discendenti e ascendenti, i fratelli e sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta possono proporre la domanda di riparazione, a pena di inammissibilità, entro dieci anni dalla morte dell’avente diritto.”

All' art. 645:

al comma 1, dopo le parole “La domanda di riparazione” sono aggiunte le seguenti parole: “può essere proposta in ogni tempo dopo il”.

al comma 1, le parole “è proposta, pena di inammissibilità, entro due anni dal” sono soppresse.

al comma 2, le parole “nello stesso termine” sono soppresse.